

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Commissione / Germania**

**(causa C-453/09)**

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Applicazione di un'aliquota ridotta – Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale – Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98 e allegato III) (v. punti 44, 47-55)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale.

**Dispositivo**

1)

Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l'allegato III della stessa.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.